

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

La presente informativa è rilasciata dall'impresa di assicurazione Redion Italy Insurance S.p.A.,

Redion Italy Insurance S.p.A.

Sede legale: Via del Mulino 4, 20057, Assago (MI)

Tel. 02.583841 - www.redion.it - Indirizzo PEC: redioninsurance@pec.redion.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152) – **Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, consultabile sul sito www.ivass.it.**

Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) Redion Italy Insurance S.p.A. non fornisce consulenza, ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
- b) Redion Italy Insurance S.p.A. non opera in conflitto di interessi come indicato nell'informativa fornita ai sensi dell'art. 120 ter del CAP e pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Redion Italy Insurance S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI) - Tel. 02.58.38.41 – <http://www.redion.it> - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): redioninsurance@pec.redion.it. Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 01333550323 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.





SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

I dipendenti di Redion Italy Insurance S.p.A. direttamente coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo o addetti al call center percepiscono lo stipendio in coerenza con quanto previsto dai C.C.N.L. applicabile. Inoltre, sono previsti schemi di incentivazione caratterizzati da una parte variabile percepita unicamente al raggiungimento di determinati volumi di vendita riferibili all'intera gamma di prodotti collocati dall'Impresa.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il Contraente/Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto a Redion Italy Insurance S.p.A. Ufficio Reclami - Via del Mulino 4, 20057, Assago (MI), Pec: reclami@pec.redion.it, e-mail: ufficio.reclami.it@redion.com, fax n. 0258477128 in relazione alla condotta dell'Impresa.

Il Contraente/Assicurato, nel caso di reclamo scritto rivolto a Redion Italy Insurance S.p.A., qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Redion Italy Insurance S.p.A. entro i termini di legge, può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato da Redion Italy Insurance S.p.A.

E' facoltà per il Contraente/Assicurato di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

È data facoltà al Contraente/Assicurato di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente, indicati nei DIP Aggiuntivi.

L'informativa relativa agli strumenti di tutela del contraente è fornita anche attraverso la consegna del Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'Impresa comunica, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, al Contraente/Assicurato che:

a.) può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, nei seguenti termini e con le seguenti modalità:

- se ha avuto in passato una patologia oncologica, ma il trattamento attivo è terminato da oltre 10 anni senza recidive, non è tenuto a fornire informazioni né a subire accertamenti (es. visite mediche) relativi a tale patologia.
Il termine si riduce a 5 anni se la patologia oncologica è insorta prima dei 21 anni.
- per alcune patologie specifiche la legge e i decreti attuativi prevedono termini inferiori, consultabili nella Tabella disponibile sul sito dell'Impresa tramite apposito link.
- se, prima della stipula o del rinnovo del contratto, ha fornito informazioni sul proprio stato di salute relative a precedenti tumori ormai rientranti nel diritto all'oblio, deve inviare tempestivamente la certificazione prevista dalla legge all'Impresa
- una volta verificato che il periodo previsto è decorso:
 - le informazioni raccolte non possono essere utilizzate per valutare il rischio, modificare condizioni o influire sulla solvibilità.
 - l'Impresa deve cancellare definitivamente tali dati entro 30 giorni dalla ricezione della certificazione, senza costi per il Contraente/Assicurato

Si rinvia al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

b.) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.